

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 28/11/2024

Delibera n. 33

Riguardante l'argomento inserito al n. 2 dell'ordine del giorno:

MODIFICA AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE SULLE FORMALITA' DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)

L'anno **duemilaventiquattro** questo giorno **28** del mese di **novembre**, alle ore **14:48**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del Presidente **Zanni Giorgio**, i Signori:

| | |
|------------------------|----------|
| ZANNI GIORGIO | Presente |
| BARILLI CECILIA | Presente |
| BEDOGNI FRANCESCA | Presente |
| FRANCESCONI ADA | Presente |
| MARTINELLI CLAUDIA | Presente |
| OLMI ALBERTO | Presente |
| SANTACHIARA ALESSANDRO | Presente |
| SASSI ELIO IVO | Presente |
| ZARANTONELLO SIMONE | Presente |
| BIZZOCCHI ALBERTO | Presente |
| PAGLIANI GIUSEPPE | Presente |
| FANTINATI CRISTINA | Presente |
| PAOLI GIANLUCA | Presente |

Presenti n. **13** Assenti n. **0**

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale Dott. Garuti Anna Lisa**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati: **Paoli Gianluca, Olmi Alberto, Barilli Cecilia**.

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la Segreteria Generale e che, in applicazione dell'art. 7-bis del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, i lavori sono videoregistrati e trasmessi in streaming e poi pubblicati sul sito web istituzionale, nella sezione dei servizi online.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Premesso:

- che le principali entrate finanziarie della Provincia sono l'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e l'imposta RC auto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore);
- che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, attribuisce alle Province la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie e deliberare riduzioni e esenzioni per particolari casistiche;

Considerato:

- che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 141 del 30/11/1998, modificata con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del 9/2/1999 è stato istituito il nuovo tributo provinciale;
- che con deliberazione consiliare n. 15 del 24/02/2000 questa Provincia ha approvato il Regolamento dell'I.P.T., successivamente modificato con delibera del Consiglio Provinciale n. 21 del 28/9/2023;

Considerate inoltre le seguenti normative intervenute in materia di Terzo Settore:

- l'art. 82, comma 7, del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che, in materia di imposte indirette e tributi locali, recita "Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo Settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti";
- l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, che definisce le caratteristiche degli enti del Terzo Settore e ne richiede l'iscrizione, ai fini costitutivi, nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS): "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore";

Atteso

- che il RUNTS, previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, è attivo dal 23

novembre 2021 (data individuata dal Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, come da comunicazione nella G.U. n. 269 del 11 novembre 2021);

- che le ONLUS per poter essere qualificate quali enti del terzo settore devono iscriversi in una delle sezioni previste dal RUNTS entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo al rilascio della autorizzazione della Commissione Europea (art. 101, comma 10 del D. Lgs. n. 117/2017) e, l'iscrizione al RUNTS, determina la cancellazione all'Anagrafe delle ONLUS;
- che l'autorizzazione della Commissione Europea ad oggi non è stata emanata e pertanto è ancora operativa l'anagrafe delle ONLUS ma non è più possibile iscrivere nuove ONLUS a detta anagrafe e l'ente del terzo settore deve richiedere l'iscrizione ad una delle tipologie di enti previsti dal Registro (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del terzo settore);
- che l'attuale Regolamento I.P.T. Della Provincia di Reggio Emilia prevede all'art. 5, comma 2, l'esenzione dall'IPT per le ONLUS: “Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime”;

Ritenuto di voler garantire l'esenzione IPT agli enti che svolgono la loro attività senza fini di lucro con finalità di solidarietà sociale e pertanto di esentare dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione le organizzazioni di volontariato e le imprese sociali che svolgono attività non commerciale avente finalità civiche, solidaristica e di utilità sociale, proponendo di modificare l'art.5 del Regolamento IPT, nel modo seguente:

Art 5

(Agevolazioni fiscali)

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.
2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe Nazionale delle ONLUS tenuto dal MEF ed aggiornato al 22/11/2021, a condizione che non sia ancora decorso il termine di abrogazione dell'art. 21 del D. Lgs. 460/97, come previsto dall'art. 104 c. 2 del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117;
3. Sono altresì esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni:
 - organizzazioni di volontariato;
 - imprese sociali.

Per potere usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è

utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. Non sono soggette all'aumento della tariffa di base IPT di cui all'art. 56 comma 2 del D.Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni e integrazioni, determinata con D.M. n. 435/1998, tenendo conto anche dell'art. 17 comma 627 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 e dell'art. 1 comma 12 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 e s.m.i.:
- le formalità relative a veicoli uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente;
 - le formalità relative a veicoli uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi e N.C.C. – servizio pubblico non di linea);
 - le formalità relative ad autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriali, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230. Lo stato di handicap sensoriale deve risultare da apposita certificazione rilasciata da una commissione medica pubblica.

Verificato che:

- l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 prevede che “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- la Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.06.2011 conferma che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze derogando in tal modo al principio disciplinato dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 nella parte in cui prevede che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027 della Provincia verrà deliberato entro il 31/12/2024;
- pertanto le agevolazioni previste nel regolamento modificato secondo quanto precedentemente evidenziato entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025;

Visti;

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal dirigente del Servizio Bilancio;
- il parere favorevole del collegio dei Revisori;

Udita l'introduzione del Presidente Giorgio Zanni e, su suo invito, la relazione tecnica svolta dalla dirigente del Servizio Bilancio Claudia Del Rio, agli atti nella registrazione integrale della seduta odierna

Dato atto che nella discussione intervengono i consiglieri:

- *Bizzocchi Alberto Capogruppo di Terre Reggiane*
- *Zanni Giorgio, Presidente*

Indi il Presidente, dichiarata chiusa la discussione, chiede se vi siano dichiarazioni di voto

Intervengono i consiglieri:

- *Olmi Alberto, capogruppo di Insieme della Provincia di Reggio Emilia "Si accoglie favorevolmente questa proposta di dare continuità a questa agevolazione al terzo settore. Con questo strumento, molto specifico, che ha dato grande trasparenza al terzo settore ma anche oneri burocratici. Insomma, grosse difficoltà per farlo partire, ma che consente alla provincia di fare un' agevolazione in continuità col passato, ma anche molto precisa perché appunto articolata in settori molto identificati che consentono, appunto, una certezza delle agevolazioni su soggetti specifici con un ruolo sociale ben definito, includendo, con molta precisione, chi deve essere incluso ed escludendo chi deve essere escluso. Non solo, quindi, per continuità, ma anche per maggiore efficacia dell'agevolazione"*
- *Paoli Gianluca, capogruppo di Progetto Civico per la Provincia di Reggio Emilia, "Sì, credo che sia un adeguamento normativo dovuto per non avere contestazioni sulla applicabilità dell'esenzione, quindi il nostro voto è favorevole".*

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente.

| | | |
|-------------------------|-------|---|
| Presenti alla votazione | n. 13 | |
| Voti favorevoli | n. 11 | (Zanni Giorgio, Barilli Cecilia, Bedogni Francesca, Francesconi Ada, Martinelli Claudia, Olmi Alberto, Santachiara Alessandro, Sassi Elio Ivo, Zarantonello Simone, Fantinati Cristina, Paoli Gianluca) |
| Voti contrari | n. 0 | |
| Astenuti | n. 2 | (Bizzocchi Alberto, Pagliani Giuseppe) |

DELIBERA

- di modificare, a far data dal 1° gennaio 2025, l'art.5 del Regolamento dell'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione e Annotazione dei Veicoli

(I.P.T.) nel testo comparato riportato nell'allegato A. Pertanto il Regolamento IPT modificato è allegato alla presente deliberazione sub B;

- di trasmettere il nuovo regolamento al Portale del federalismo fiscale e all'Ufficio Provinciale del PRA di Reggio Emilia.

ALLEGATI:

- art 5 comparato - ALLEGATO A
- Regolamento dell'Imposta Provinciale sulle Formalità di Trascrizione, Iscrizione e Annotazione dei Veicoli (I.P.T.) - ALLEGATO B
- Parere di regolarità tecnica e contabile
- Parere del Collegio dei Revisori

Presidente della Provincia
F.to Zanni Giorgio

Segretario Generale
F.to Garuti Anna Lisa

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma